



Coordinamento di Base Delegati P.T.

Raccomandata A.R.

Poste Italiane SpA  
Relazioni Industriali  
R O M A  
Fax 06 59587979

p.c. Poste Italiane SpA  
CPD di \_\_\_\_\_  
LL.II.  
Fax \_\_\_\_\_

**OGGETTO: messo notificatore? così...NO GRAZIE.**

Veniamo recentemente informati, da molti luoghi di lavoro e da molti lavoratori, che al portalettere, nominato suo malgrado messo notificatore da EQUITALIA SpA, non verrebbe "richiesto" - da Poste Italiane SpA - il compimento della sua missione secondo quelle che sono le norme di legge e le istruzioni formalmente impartite allo stesso .

Tale informazione pare trovare riscontro nel "Il Messo Notificatore – Manuale d'uso" a cura aziendale distribuito presso i "portalettere".

Manuale d'uso che appare contraddittorio sia internamente che a confronto con le norme di legge e, infine, rispetto al "Manuale Messo Notificatore" prodotto da Equitalia, allegato al bando di concorso e reso disponibile agli stessi "portalettere" durante i corsi di formazione proprio finalizzati al nuovo mestiere.

Tra le varie "anomalie" segnalate, si citano esemplarmente le seguenti.

A pag. 5 del manuale si informa il Messo Notificatore (o portalettere?) che la notifica degli atti Equitalia avverrà secondo, tra l'altro, la disciplina degli articoli 137 c.p.c. e dei d.p.r. 600 e 602/73; poi a pagina 12 sono indicati i casi nei quali il Messo dovrà provvedere secondo l'art. 143 c.p.c.

Ebbene l'art. 60, f) del d.p.r. 600/73 specifica che *"le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano"* .... Dunque?

Altra e più grave "contraddittorietà" si rinviene con riferimento alla notifica ex art. 140 c.p.c.

Infatti la legge e il manuale Messo Notificatori Equitalia impongono al Messo Notificatore in caso di "irreperibilità o rifiuto" la procedura ex art. 140 c.p.c. e, del pari, in questo senso anche il Manuale Poste Italiane (p.12); quest'ultimo, però, a p. 13 in luogo di prevedere il deposito presso la Casa Comunale, impone al dipendente la "restituzione al C.D."; dunque il Messo Notificatore dovrebbe interrompere il processo di notifica e venir meno ai propri obblighi legali?

Si ricorda, poi, che l'art. 45 del D. Lgs 112/99 (in base al quale il portalettere viene nominato Messo Notificatore da Equitalia e che campeggia sul "tesserino personale di identificazione messo notificatore") titolato "Messi Notificatori", stabilisce che: *"Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare nè sostituire."*

Evidente, a nostro avviso, che il Messo Notificatore nell'adempimento delle sue funzioni è tenuto al rispetto della legge (in primis) e delle procedure (compatibili con la legge) indicate dal soggetto che ha provveduto a nominarlo Messo Notificatore (in secundis).

Ove ciò non avvenga ... ne discenderebbero gravissime responsabilità in capo dell'incaricato "inadempiente" (responsabilità sia nei confronti di Equitalia SpA, che nei confronti del destinatario, oltre che penali con riferimento a "false attestazioni" che deve/dovrebbe dichiarare in relata).

A nome e per conto degli interessati, si chiede formalmente a codesta Azienda di volerci fornire le indicazioni operative cui devono attenersi i Messi Notificatori "secondo Poste Italiane SpA" e, nello specifico, se sono da ritenersi valide le procedure di cui al "Manuale Messi Notificatori" (Allegato 1 al Capitolato Tecnico di cui alla Gara di Appalto) nonché quelle previste dalla legge.

Rimaniamo a disposizione per ogni esigenza sia da parte degli interessati che della Società per incontri idonei a verificare la questione.

In attesa delle richieste risposte, i lavoratori interessati, ove "comandati" ad effettuare notifiche quali Messi Notificatori, potranno mostrare questa lettera ai propri dirigenti locali... che la sottoscriveranno quale conferma della coerenza di legittimità delle forme e procedure da seguire.

In mancanza, ovviamente, si asterranno cautelativamente dall'effettuare la richiesta operazione.

Distinti saluti.

p. Ufficio Legale  
(Stefania Fabbri)

Milano, 28 maggio 2015

Per Il Dirigente Locale

Il sottoscritto portalettere (o Messo Notificatore Equitalia) chiede se la notifica delle "cartelle esattoriali Equitalia" deve avvenire secondo le disposizioni di legge (e, nello specifico, artt. 137 e seguenti c.p.c. ad esclusione degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151; art. 60 d.p.r. 600/73; art. 45 D.Lgs. 112/99), così come esplicitate nel "Manuale Messi Notificatori" Allegato 1 al Bando di Concorso Equitalia in quanto compatibili.

Con la sottoscrizione, il Responsabile dell'Ufficio conferma che la notifica deve avvenire secondo le norme e le modalità sopra indicate.

In assenza di tale indicazione, o di diversa indicazione scritta, il sottoscritto non potrà procedere alla notifica delle cartelle esattoriali Equitalia.

DATA: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Il Lavoratore

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Dell'ufficio

\_\_\_\_\_